Confederazione Nazionale
*dell'***Artigianato** *e della* **Piccola**
e Media Impresa
CNA TOSCANA

All'Ass.re Gianfranco Simoncini

Alla Commissione Tripartita

Firenze, 3 marzo 2011

OGGETTO: OSSERVAZIONI ALLE PROPOSTE DI MODIFICA L.R. 21/08 IMPRENDITORIA GIOVANILE E FEMMINILE

Con la presente, i Giovani Imprenditori di CNA Toscana, come già riportato nella seduta di concertazione informale con l'Ass.re Simoncini e le associazioni di categoria, tenutasi in data 28 febbraio, intendono sottilineare alcuni aspetti salienti, pur accogliendo con favore l'impianto complessivo della legge e le modifiche riportate rispetto al testo originario.

Nella fattispecie:

- si ritiene importante inserire, tra le finalità della legge (art. 1), il **rilevamento di impresa** da parte di giovani fino a 40 anni e donne; così come era consentito dalla L. 215/92 (imprenditoria femminile) la cui chiusura è uno dei motivi che ha spinto all'allargamento della presente legge a suddetta categoria. Il riferimento alla misura sul passaggio generazionale che, a quanto preannunciato, dovrebbe essere inserita nella legge per la competitività delle PMI, potrebbe allora richiamare la presente legge o consentire di individuare una formula che tenga "colelgati" i due provvedimenti;
- si ritiene fondamentale, per un'impresa in start-up, avviata da giovani meritevoli ma non abbienti, che sia riconosciuta tra le spese ammissibili una percentuale di **LIQUIDITA'** (da definire in base all'importo massimo agevolabile), (art. 09, comma 1, lettera c). Si

ritiene questo elemento particolarmente significativo sia rispetto alla reale efficacia dello strumento legislativo, sia come principio democratico di ispirazione dello stesso, soprattuto laddove il contributo non proviene più dall'erogazione diretta di risorse regionali, ma dal ricorso al sistema bancario. Il riferimento agli strumenti di garanzia sulla liquidità già in essere presso Fiditoscana infatti, a ben vedere, non si confà a questo tipo di esigenza, sia perchè vincolato alle assunzioni e alla ricapitalizzazione delle aziende, sia perchè riservato alle PMI che abbiano iniziato la propria attività non prima di 24 mesi, quindi non applicabile agli start-up.

- si auspica che, in sede di delibera di giunta, al fine di rimuovere gli ostacoli di accesso al credito di giovani meritevoli e non abbienti, sia garantita un'alta percentuale di garanzie (almeno l'80%). Per l'impianto delle agevolazioni si auspica inoltre il coinvolgimento attivo dei confidi regionali delle associazioni di categoria a completamento del "pacchetto" di garanzie e convenzioni col sistema bancario;
- si sottolinea la necessità di chiarire, sempre in sede di delibera di Giunta, la modalità di concessione delle agevolazioni , ossia se siano cumulabili tra loro o alternative (in riferimento all' art. 05, comma 1a, 1b);
- all' art. 5, comma 2, riteniamo necessario che vengano esplicitate le forme e le azioni con le quali sarà garantito il tutoraggio per i primi due anni di attività.